

Ordinanza Sanitaria n. 04/2017 del 30/08/2017

Oggetto: Istituzione di una zona di restrizione intorno al focolaio di influenza aviaria HPAI, dell'allevamento rurale del sig. Visconti Giuseppe – via Dei Gelsi, 8 – Monticelli Pavese (PV)

IL DIRETTORE DI SANITÀ ANIMALE

VISTA l'ordinanza dell'ATS di Pavia, prot. n. 40686 dell'29/08/2017 con la quale viene disposto l'abbattimento e la distruzione degli animali infetti e dei materiali potenzialmente contaminati, dell'allevamento rurale del sig. Visconti Giuseppe – via Dei Gelsi, 8 – Monticelli Pavese (PV), a seguito di positività al virus H5N8 dell'influenza aviaria;

VISTO il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 2 giugno 1988 n. 218 "Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali" ;

VISTO il Decreto Legislativo 9 luglio 2003 n. 225, attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo "lingua blu" degli ovini;

VISTA l' O.M. 26 agosto 2005 recante "Misure di Polizia Veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile", successive modificazioni ed integrazioni , prorogata con O.M. 19 dicembre 2016;

VISTA la Decisione 2006/437/CE che approva il manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE;

VISTA la L.R. 30 Dicembre 2009 n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Sanità";

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9: "Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE";

VISTA la D.G.R. n. X/5586 del 19 settembre 2016 "Piano Regionale di controllo e sorveglianza dell'Influenza Aviaria (I.A.)"

VISTA la delibera del Direttore Generale dell'ATS Città Metropolitana di Milano n. 62 del 27/01/2016 "Regolamento in materia di provvedimenti e atti di competenza dei dirigenti dell'ATS Città Metropolitana di Milano. Adozione"

CONSIDERATA la necessità di adottare urgenti provvedimenti di Polizia Veterinaria al fine di impedire il diffondersi della malattia, comprendenti l'istituzione di una zona di sorveglianza del raggio di 10 km intorno al focolaio di Monticelli Pavese, nonché definire le misure da adottare in tali zone di restrizione;

ORDINA

1. l'istituzione di una zona di sorveglianza da influenza aviaria nei territori dei Comuni di:

- BORGHETTO LODIGIANO (LO): a Ovest e a Sud della SP125, a Sud della SP23, a Sud della SP125;
- BREMBIO (LO): a Sud della SP168, a Ovest della SP141;
- GRAFFIGNANA (LO): a Sud della SP125, a Est della SP19, a Sud di via Monteleone;
- GUARDAMIGLIO (LO): a Ovest del fiume Po;
- LIVRAGA (LO);
- ORIO LITTA (LO);
- OSPEDALETTO LODIGIANO (LO);
- SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI);
- SAN ROCCO AL PORTO (LO): a Ovest del fiume Po;
- SENNA LODIGIANA (LO);
- SOMAGLIA (LO): a Ovest della SP223, della SP142;


2. Nella zona di sorveglianza si applicano le seguenti misure:
- a. esecuzione, a cura dei Distretti Veterinari Alto e Basso Lodigiano del Dipartimento Veterinario dell'ATS della Città Metropolitana di Milano;
 - b. ogni movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di un giorno e uova è subordinata al rilascio di preventiva autorizzazione da parte dell' UO Veterinaria Regionale. Tale divieto non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona per operazioni che non comportino scarico o soste;
 - c. rispetto, per chiunque entri o esca dalle aziende ubicate in zona di sorveglianza, delle norme di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
 - d. obbligo di segnalare con la massima tempestività aumenti di mortalità o cali significativi dei livelli di produttività e di assunzione di acqua e cibo nei volatili;
 - e. i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili vivi, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati devono essere puliti e disinfettati senza indugio dopo la contaminazione, conformemente a una o più procedure di cui all'art. 48 del D.L.vo 25 gennaio 2010 n.9;
 - f. divieto di spostamento o spandimento, senza preventiva autorizzazione, di letame o lettiere usate di volatili;
 - g. sono vietate fiere, mercati, esposizioni e raduni di volatili o altri uccelli;
 - h. è vietata la caccia agli acquatici in appostamento fisso con uso di richiami vivi;
 - i. sono vietate l'immissione e l'introduzione nel territorio di selvaggina cacciabile.

3. Le misure di cui al punto 5. della presente Ordinanza, salvo l'insorgenza di nuovi focolai, sono mantenute fino al giorno **29 settembre 2017**.

La presente Ordinanza, che entra immediatamente in vigore, sarà notificata ai Sindaci dei Comuni interessati, sarà portata a conoscenza dei proprietari di volatili mediante affissione all'Albo e sarà trasmessa alle Forze di Polizia aventi giurisdizione sul territorio.

I contravventori alle disposizioni della presente Ordinanza sono puniti ai termini dell'art.6 della Legge n.218/88 e ai sensi dell'art.16 del D.L.vo 225/2003, salvo maggiori pene sancite dal Codice Penale.

IL DIRETTORE DI SANITÀ ANIMALE
(Dr. Giuseppe Gelsomino)



Il Responsabile del procedimento: dr. Giuseppe Gelsomino ☎ +39 (02) 92654888 e-mail: ggelsomino@ats-milano.it
Il Funzionario Istruttore: dr. Angelo Castellanelli ☎ +39 (02) 92654871 e-mail: acastellanelli@ats-milano.it